

Sentenza: n. 54 del 9 marzo 2012

Materia: Energia - materiali radioattivi

Limiti violati: Articoli 117, secondo comma, lett. s), e 120, primo comma della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 1, comma 3 della legge regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia)

Esito: Illegittimità costituzionale delle questioni sollevate

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia). La disposizione impugnata prevede che *“tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi”*. Questa disposizione, secondo il ricorrente, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto interviene in una materia, quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, che l'ha concretamente esercitata attraverso diverse norme statali ed in particolare dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione di alcune direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Si ricorda inoltre il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 368 ed infine il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99). Viene inoltre rilevato un contrasto con l'art. 120, primo comma, Costituzione in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione in quanto il conseguente divieto di transito e di gestione, anche provvisoria, di materiali e rifiuti nucleari sul territorio regionale costituirebbe un ostacolo, nell'ambito di quello nazionale, al principio di libera circolazione del materiale radioattivo. La Corte ricorda di aver già deciso in merito con la sentenza n. 62/2005 e pertanto la Regione sarebbe incompetente ad adottare norme che, come quella impugnata, limitino o condizionino l'applicazione della normativa statale. La Corte costituzionale ritiene fondata la censura svolta in relazione all'art. 117, secondo

comma, lettera s), Costituzione. La Corte ricorda che con sentenza 331/2010, ha già avuto modo di pronunciarsi su disposizioni analoghe a quella oggetto dell'impugnazione, contenute nella legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), nella legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007), e nella legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010). Le disposizioni vietavano l'installazione sul territorio regionale, oltre che di impianti di produzione di energia nucleare, anche di depositi di materiali e di rifiuti radioattivi, salvo che non fosse raggiunta un'intesa tra Stato e Regione interessata. Nell'occasione fu ribadito il principio, secondo cui nessuna Regione, a fronte di determinazioni assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, può sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale. Ciò vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui disciplina resta vigente indipendentemente dall'impatto sul settore dell'energia nucleare degli esiti del *referendum* abrogativo, che ha riguardato i commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, oggetto del quesito come riformulato dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione con ordinanza 1-3 giugno 2011. Con la sentenza 331/2010 è stato inoltre ribadito, nel solco della precedente giurisprudenza (sentenze n. 62/2005, 247/2006, 278/2010, 33/2011 che le disposizioni relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno riferite alla materia, di esclusiva competenza statale, "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*" secondo l'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione. Secondo la Corte non rileva, in proposito, la ragione apparentemente ricavabile dalla formulazione della disposizione regionale, secondo cui la prevenzione degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio molisano sarebbe sufficiente a ritagliare una competenza legislativa in materia assimilabile alle categorie della protezione civile, della salute pubblica o del governo del territorio. Secondo la Corte per definire la materia oggetto delle disposizioni censurate, assume rilievo non la qualificazione che ne dà il legislatore regionale, bensì la natura dell'oggetto ed il significato sostanziale delle medesime, tenendo conto della loro *ratio* e tralasciando profili marginali e riflessi in coerenza con quanto già deciso dalla Corte stessa con sentenza 168/2009. La Corte ha inoltre escluso la competenza concorrente della Regione in materia di "*salute pubblica*", affermando che i poteri regionali "*non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi*". Nella sentenza n. 62/2005 la Corte ha affermato, con particolare riferimento a rifiuti pericolosi come quelli radioattivi, che il problema dello smaltimento e, più in generale, del loro deposito e di quello di materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che pongono, non può essere risolto, alla luce della

rilevanza nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di “*autosufficienza*” delle singole Regioni. Anche con riferimento al “*governo del territorio*”, l’incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale determina effettivamente l’intreccio dell’intervento statale con la materia di competenza regionale ma ciò comporta, tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di collaborazione della Regione interessata. Alla luce di queste considerazioni, la Corte costituzionale, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.